

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA TRIENNALE - A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ED IN UNICO LOTTO - DEI SERVIZI DI PULIZIA DEI LOCALI AD USO UFFICIO E LABORATORIO, DEI SERVIZI DI LAVAGGIO VETRERIA E ATTREZZATURE DI LABORATORIO PER I LABORATORI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA VALLE D'AOSTA.

PARTE TECNICO-OPERATIVA

ART. 1 - OBIETTIVI DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato è redatto in conformità ai “criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene” approvati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 e successivi aggiornamenti.

Le disposizioni di detto Decreto si intendono integrative del presente capitolato, anche se singolarmente non espressamente riportate o richiamate nel medesimo.

L'Agenzia, attraverso l'affidamento, si propone di ottenere i seguenti obiettivi fondamentali:

- acquisire un servizio indispensabile alla funzionalità della propria attività, in particolare all'attività di laboratorio, nel rispetto sia delle condizioni igieniche che del patrimonio immobiliare;
- contribuire a raggiungere gli obiettivi del “*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*”, di seguito PAN GPP;
- ottimizzare i costi del servizio.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è l'integrazione di due distinti servizi:

- il servizio di pulizia dei locali ad uso ufficio e ad uso laboratorio;
- il servizio di lavaggio della vetreria e della pulizia delle attrezzature di laboratorio a supporto dei laboratori (di seguito *lavaggio vetreria*).

Nell'appalto è compresa la fornitura dei materiali igienici.

I sopraindicati servizi hanno ad oggetto gli uffici ed il Laboratorio dell'ARPA, siti in Saint-Christophe (AO) – Loc. La Maladière, Rue de la Maladière – 48 e 90, da espletare nei seguenti locali: - piano terreno: ingresso, locali dedicati al servizio accettazione e al Laboratorio mq ca. 1.050;

- piano primo: locali destinati agli Uffici mq. ca. 1.050;
- piano primo: locali destinati agli Uffici mq. ca. 270;
- piano primo: locali destinati agli Uffici mq. ca. 70 (Loc. La Maladière, Rue de la Maladière 90);
- scale, magazzino

La durata del servizio è pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla consegna dei servizi in regime di urgenza sotto le riserve di legge, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

ART. 3 - DEFINIZIONE

Per '**Servizio di pulizia e sanificazione**' s'intende l'insieme di tutte le operazioni, giornaliere e/o periodiche e straordinarie atte a garantire a tutti gli ambienti salubrità ed igiene.

Le operazioni di pulizia e sanificazione dovranno essere svolte in modo completo e a perfetta regola d'arte. Di seguito le definizioni:

- **Pulizia:** insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La **pulizia** si ottiene con la rimozione manuale o meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.
- **Sanificazione:** è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La **sanificazione** deve comunque essere preceduta dalla pulizia.
- **Disinfezione:** consiste nell'applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La **disinfezione** deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.

ART. 4 - DESCRIZIONE E PERIODICITÀ DELLE OPERAZIONI

Disposizioni comuni: l'operatore affidatario è obbligato:

- a) ad utilizzare per l'espletamento del servizio il numero di unità lavorative necessario per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste;
- b) ad integrare, laddove il personale impiegato si rivelasse comunque insufficiente ad eseguire esattamente le prestazioni oggetto del presente capitolato, con un congruo numero di addetti;

- c) a provvedere, in caso di assenze prolungate di personale, alla sostituzione con altro dipendente senza far ricorso al personale già operante presso i locali interessati;
- d) a dotare i propri dipendenti, durante l'esecuzione del servizio, di una divisa colorata, non bianca, recante il nome dell'affidatario e di un tesserino di riconoscimento;
- e) a vietare al personale l'uso per scopi personali di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici, al lavaggio vetreria e in laboratorio, in particolare per quel che riguarda le apparecchiature informatiche, fotocopiatrici e telefoni;
- f) a sostituire i secchi d'acqua utilizzata per la pulizia dei pavimenti in ogni stanza e/o ufficio e a sostituire frequentemente gli stracci e/o gli altri supporti che devono essere lavati dopo ogni uso. In caso di mancato lavaggio devono essere sostituiti.
- g) a vietare al personale di effettuare nei locali qualsiasi attività che non sia conforme o direttamente e strettamente connessa con le attività oggetto dell'appalto e che porti ad un uso personale delle apparecchiature;

Operazioni a frequenza **giornaliera**:

- pulizia con idoneo prodotto del bancone posto all'ingresso;
- spazzatura e lavaggio dei pavimenti del primo piano;
- pulizia di tutti i pavimenti con adeguato aspirapolvere o dotazione analoga e lavaggio del pavimento di tutti i locali in cui è suddiviso il laboratorio con idonei detergenti;
- lavaggio, sanificazione dei servizi igienici, con igienizzazione dei WC, verifica delle necessità dei materiali di consumo e sostituzione degli stessi (sapone, carta igienica, sapone antibatterico presso i lavandini del laboratorio ecc...), lucidatura degli specchi, lavaggio del pavimento dei locali WC;
- svuotamento dei cestini dei rifiuti con sostituzione dei sacchi neri e conferimento in maniera differenziata di carta, plastica, vetro;
- **lavaggio vetreria** le cui prestazioni consistono in:
 - raccolta separata della vetreria dalle diverse aree del laboratorio;
 - lavaggio della suddetta vetreria seguendo le metodiche riportate nell'Istruzione Operativa 001/LAB (in visione presso la sede ARPA) in cui sono riportate tutte le tipologie di lavaggio, diverse, a seconda del tipo di analisi per cui viene utilizzata;
 - utilizzo degli strumenti di lavavetreria e dell'autoclave;
 - sistemazione della vetreria lavata e asciugata negli appositi armadi situati nelle aree del Laboratorio;
 - compilazione di apposito modulo fornito dal Laboratorio di scarico della vetreria

danneggiata per consentire il tempestivo rifornimento;

- preparazione del sacco con gli indumenti da inviare al servizio di lavanderia esterno e distribuzione nei luoghi previsti dei capi restituiti lavati;
- compilazione del modulo fornito dal Laboratorio per il controllo del valore di conducibilità sulle acque deionizzate, che viene periodicamente comunicato dal personale tecnico di ARPA.

Operazioni a frequenza **settimanale**:

- pulizia con idoneo prodotto dei cancelletti d'ingresso;
- pulizia con idoneo prodotto del timbratore;
- pulizia con idoneo prodotto della bacheca dei provvedimenti;
- spolverare le scrivanie, calcolatrici e fotocopiatrici, i pc, le tastiere e gli schermi;
- pulizia dei banchi di lavoro
- pulizia di tutti i lavelli nei laboratori;
- pulizia del lavello posto nel locale microscopia presso la Sezione Acque Superficiali;

Operazioni a frequenza **mensile**:

- pulizia dei davanzali interni del Laboratorio al piano terreno, con apposito prodotto detergente;
- pulizia ed eliminazione di impronte e tracce sulle ante esterne degli armadi e sulle porte;
- pulizia delle porte d'ingresso ed eliminazione di ogni traccia o impronta, da effettuarsi secondo le seguenti indicazioni: acqua tiepida max 30° e sapone liquido neutro disciolto da passare con panno spugna non abrasivo; risciacquatura con acqua e asciugatura con un panno di cotone;
- pulizia maniglie delle porte interne;
- pulizia con apposito prodotto detergente e non corrosivo delle griglie prese d'aria delle porte interne, delle superfici dei distributori di caffè e bevande;
- pulizia della superficie esterna e superiore della cappa situata nel locale sterilizzazione nell'area Microbiologia;

Operazioni a frequenza **trimestrale**:

- lavaggio dei vetri interni ed esterni di tutte le finestre, compresi gli infissi interni ed esterni;
- pulizia dei balconi, con spazzamento e lavaggio con apposito detergente idoneo;
- pulizia scale interne di accesso al magazzino;
- pulizia ragnatele di tutti gli uffici e laboratorio;

Operazioni a frequenza **semestrale**:

- pulizia dei davanzali esterni del Laboratorio al piano terreno
- lavaggio di tutti i pavimenti con adeguata macchina (*lavasciuga pavimenti professionale*) di tutti i locali in cui è suddiviso il laboratorio con idonei detergenti. Tale operazione dovrà essere eseguita in concomitanza delle operazioni di spostamento e pulizia dei mobili rimovibili sotto i banconi;
- pulizia e lavaggio delle tende interne;
- lavaggio dei vetri interni ed esterni delle cappe del laboratorio;
- pulizia con eliminazione di ogni traccia con apposito prodotto non corrosivo adatto al materiale di corrimano, ascensori, superfici esterne di radiatori (fan coil) a parete negli uffici e a soffitto per il laboratorio;
- pulizia esterna degli armadietti presso i locali spogliatoio del laboratorio e del primo piano;
- pulizia delle parti aeree del laboratorio tubi, ali portaservizio per gas, parti alte degli arredi.

Operazioni a frequenza **annuale**:

- pulizia con aspirapolvere del pavimento dei magazzini/depositi
- pulizia di tutti i punti luce;
- pulizia mensole e armadietti pensili (il personale del Laboratorio si impegna a liberare le mensole da tutto il materiale);

L'operatore affidatario dovrà presentare un calendario annuale delle operazioni a cadenza non giornaliera, ai fini dell'avvio del servizio ed all'inizio di ogni anno successivo. Sul calendario dovranno essere riportate tutte le attività periodiche da svolgere con indicazione precisa delle date in cui saranno svolte poiché questo sarà utilizzato per le verifiche di corretto svolgimento dei lavori.

Operazioni da effettuarsi a richiesta:

- ogni qualvolta si rendesse necessario potrà essere richiesta dall'ARPA la pulizia interna di armadi, frigoriferi, congelatori o altro, previo accordo con gli utilizzatori degli stessi. La pulizia di queste attrezzature sarà concordata con il personale per non intralciare o impedire l'ordinaria attività delle aree operative del laboratorio;

Operazioni straordinarie ed urgenti:

- ogni qualvolta per documentate esigenze straordinarie, dovesse rendersi necessario richiedere interventi di pulizia straordinari ed eccezionali, le modalità di effettuazione e i relativi corrispettivi saranno concordati tra ARPA e rappresentanti dell'operatore affidatario;

- nel caso in cui si rendano necessari interventi urgenti, le relative tempistiche di arrivo in sede non devono superare le 2 (due) ore dall'orario della chiamata.

Il pavimento dell'ingresso al pian terreno e degli uffici al primo piano é flottante e sono sottesi allo stesso i cavi di alimentazione degli impianti elettrico, telefonico e di trasmissione dati. L'operatore affidatario si obbliga, per l'effettuazione del lavaggio pavimenti, all'utilizzo di tutte le cautele richieste dalla descritta tipologia di pavimento e tenuto conto della presenza dei suddetti cavi di alimentazione impianti.

Nei locali che ospitano il laboratorio sono effettuate ordinariamente analisi fisico-chimico-biologiche. Queste attività possono comportare, ad attività terminata o interrotta, e comunque quando il personale dell'operatore affidatario ha accesso al Laboratorio, la presenza in tracce a bassa concentrazione di residui di acidi, basi, solventi: tale circostanza è tenuta in debita considerazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

ART. 5 - ORARIO

Il personale dell'operatore affidatario ha accesso ai locali dell'ARPA non prima delle ore 17.00.

L'esigenza di servizio per il lavaggio vetreria è giornaliera, per sei ore quotidiane; l'orario verrà definito su indicazioni operative del Responsabile del Laboratorio.

ART. 6 - RESPONSABILI

L'ARPA e l'operatore affidatario nomineranno i rispettivi interlocutori e/o curatori dei rapporti che saranno anche responsabili della vigilanza sul perfetto adempimento del contratto.

ART. 7 - PERSONALE DA IMPIEGARE

Entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto l'operatore affidatario comunicherà all'ARPA:

- il numero ed i nominativi delle persone impegnate nel servizio, che dovranno possedere adeguate capacità e qualifiche per l'espletamento del servizio; a tal fine si richiede l'impiego di almeno due unità di personale per l'espletamento delle operazioni di pulizia giornaliera e di un'ulteriore unità di personale per lo svolgimento del servizio di lavaggio vetreria secondo l'esigenza oraria di cui all'articolo 5;
- il monte ore per cui sono assegnate al servizio presso l'ARPA;
- i luoghi di competenza affidati al personale impiegato;
- ogni eventuale successiva variazione delle suddette informazioni; il personale dell'operatore affidatario dovrà essere riconoscibile durante il servizio tramite apposito cartellino identificativo e da indumenti da lavoro di colore diverso dal bianco forniti dal datore di lavoro;

- il servizio di pulizia, sanificazione e lavaggio della vetreria dovrà essere sempre garantito e non dovrà mai minimamente risentire delle assenze di personale, in caso di ferie, malattia, permessi, infortuni o altre cause di forza maggiore.

L'operatore affidatario s'impegna a garantire sempre ed in ogni caso le sostituzioni.

Qualora l'operatore affidatario impieghi un numero di persone inferiore a quello dichiarato o per un monte ore inferiore a quello dichiarato, sarà facoltà dell'ARPA ridurre proporzionalmente il corrispettivo, oltre ad interessare gli organi competenti se dovesse riscontrare violazioni alla normativa giuslavoristica e/o contabile.

Qualora l'impiego di un ridotto numero di risorse umane sia pregiudizievole per l'ARPA, questa si riserva la facoltà di risoluzione del contratto.

La facoltà di risoluzione sarà esercitata previa comunicazione via posta elettronica certificata.

ART. 8 - CONSEGNA DELLE CHIAVI

All'operatore affidatario verranno consegnate copie delle chiavi per l'accesso alla sede: sarà cura dell'operatore stesso custodire le chiavi con la diligenza del buon padre di famiglia e comunicare ogni eventuale variazione delle copie delle chiavi di accesso in circolazione.

ART. 9 - MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Tutte le attrezzature per lo svolgimento del servizio unitamente al materiale di consumo (detergenti, buste per la raccolta dei rifiuti, sapone, asciugamani, carta igienica) e tutto quanto occorre al corretto e perfetto adempimento del servizio devono essere fornite dall'operatore affidatario ed essere conformi alla normativa vigente.

ART 10 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il servizio deve essere realizzato in conformità ai criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, approvati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Decreto 24 maggio 2012. Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall'Agenzia eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito. I prodotti sostitutivi dovranno presentare caratteristiche non inferiori a quelle del prodotto proposto in gara, e l'utilizzo rimane subordinato ad espressa approvazione da parte dell'Agenzia.

Specifiche tecniche ambientali prodotti utilizzati:

- l'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione deodorante/profumante nei laboratori ;
- e' vietato utilizzare segatura di legno e piumini di origine animale.

Prodotti per l'igiene

I prodotti per l'igiene, quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari, utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del DM 24 maggio 2012.

Prodotti disinfettanti

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

- a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ...",
- b) come prodotti biocidi, ai sensi del Dlgs n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n...".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" del DM 24 maggio 2012.

Altri prodotti

Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al regolamento Ce 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati" del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 (GU 20 giugno 2012 n. 142) - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti

L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di igiene, disinfezione e detergenza durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali (es. bolle di consegna presso l'Agenzia), su richiesta dell'Agenzia. Tempi e modalità di consegna presso la sede agenziale dei prodotti utilizzati per lo svolgimento dei servizi dovranno essere previamente concordati con il personale ARPA di riferimento, anche al fine di permettere eventuali controlli a campione sull'integrità e sulla qualità degli stessi.

Trattamento e gestione degli imballaggi

L'Appaltatore deve garantire il corretto smaltimento e riciclaggio di tutti gli imballi e contenitori dei prodotti utilizzati:

- imballi in plastica dei prodotti chimici;
- imballi in cartone;
- pallets;
- altro.

ART. 11 - CARATTERISTICHE DI PRODOTTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

I **prodotti detergenti** usati dall'operatore affidatario devono rispettare i seguenti criteri:

Critero	Descrizione	Modalità di verifica
1 biodegradabilità rapida (reazione aerobica)	Tutte le sostanze utilizzate nei prodotti debbono essere rapidamente biodegradabili	<p>Le prove per la determinazione della biodegradabilità rapida sono quelle indicate nel regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi.</p> <p>I tensioattivi sono considerati rapidamente biodegradabili se il livello di biodegradabilità (mineralizzazione) misurato secondo uno dei metodi accettati è pari ad almeno il 60 % entro 28 giorni.</p> <p>La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore affidatario dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del contratto d'appalto.</p>

1. **Biodegradabilità anaerobica**

I tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche possono essere presenti nei prodotti con determinate limitazioni, purchè non si tratti di tensioattivi con la classificazione H400/R50 (altamente tossici per gli organismi acquatici).

Per i detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell'impiego, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 0,40 g per dose raccomandata per un litro di acqua di lavaggio.

Per i detergenti multiuso da utilizzare senza diluizione, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 4,0 g per 100 g di prodotto.

Per i detergenti per servizi sanitari, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 2,0 g per 100 g di prodotto.

Per i detergenti per finestre, il peso complessivo dei tensioattivi non biodegradabili in condizioni anaerobiche non deve superare i 2,0 g per 100 g di prodotto.

La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore affidatario dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del contratto d'appalto

2. **Sostanze e miscele escluse**

I prodotti detergenti non debbono contenere

- alchilfenoletoossilati (APEO) e relativi derivati,
- EDTA (acido etilendiamminotetraacetico)

La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore

- traacetico) e relativi sali,
- 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane,
 - 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol,
 - Diazolinidyl urea,
 - Formaldeide,
 - Idrossimetilglicinato di sodio,
 - muschi azotati e muschi policiclici, tra cui ad esempio:
 - *muschio xilene: 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene,*
 - *muschio di ambretta: 4-ter-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene,*
 - *moschene: 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano,*
 - *muschio tibetina: 1-ter-butil-3,4,5-trimetil-2,6-dinitrobenzene,*
 - *muschio chetone: 4'-ter-butil-2',6'-dimetil-3,5-dinitroacetafenone,*
 - *HHCB [1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilticlopenta(g)-2-benzopirano]*
 - *AHTN (6-acetil-1,1,2,4,4,7-esametiltetralina).*

affidatario dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del contratto d'appalto.

3. Sostanze e miscele escluse

I prodotti detergenti non debbono utilizzare

- Sali di ammonio quaternario non rapidamente biodegradabili, né come componenti della formulazione né come componenti di qualsiasi miscela inclusa nella formulazione

La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore affidatario dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del contratto d'appalto.

4. Sostanze e miscele escluse	I prodotti detergenti non debbono contenere le sostanze (in qualsiasi forma, comprese le nano forme) che rispondono ai criteri per la classificazione nelle indicazioni di pericolo o frasi di rischio specificate nella tabella "A" sottostante, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 o della direttiva 67/548/CEE, né le sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006.	La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. . L'operatore affidatario dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del contratto d'appalto.
5. Fragranze	Il prodotto non deve contenere profumi a base di muschi azotati o muschi policiclici [come da criterio 3]. Tutte le sostanze aggiunte al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricate e/o utilizzate secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi). Le fragranze soggette all'obbligo di dichiarazione disposto dal regolamento (CE) n. 648/2004 (allegato VII) e che non siano già state escluse a norma del criterio 3, lettera c), e le (altre) fragranze classificate H317/R43 (può provocare una reazione allergica della pelle) e/o H334/R42 (può provocare sintomi aller-	La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. . L'operatore affidatario dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del contratto d'appalto.

gici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato) non possono essere presenti in quantità superiori o uguali allo 0,010 % (≥ 100 ppm) per sostanza

Tabella “A” : “Indicazioni di pericolo e frasi di rischio”

Indicazione di pericolo ⁽¹⁾	Frasi di rischio ⁽²⁾
H300 Letale se ingerito	R28
H301 Tossico se ingerito	R25
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	R65
H310 Letale a contatto con la pelle	R27
H311 Tossico a contatto con la pelle	R24
H330 Letale se inalato	R23; R26
H331 Tossico se inalato	R23
H340 Può provocare alterazioni genetiche	R46
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche	R68
H350 Può provocare il cancro	R45
H350i Può provocare il cancro se inalato	R49
H351 Sospettato di provocare il cancro	R40
H360F Può nuocere alla fertilità	R60
H360D Può nuocere al feto	R61
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.	R60-61
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R60-63
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.	R61-62
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità	R62
H361d Sospettato di nuocere al feto	R63
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.	R62-63
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno	R64
H370 Provoca danni agli organi	R39/23; R39/24; R39/25; R39/26; R39/27; R39/28
H371 Può provocare danni agli organi	R68/20; R68/21; R68/22
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	R48/25; R48/24; R48/23

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

Indicazione di pericolo ⁽¹⁾	Frase di rischio ⁽²⁾
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta	R48/20; R48/21; R48/22
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici	R50
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R50-53
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R51-53
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R52-53
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata	R53
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono	R59
EUH029 A contatto con l'acqua libera un gas tossico	R29
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico	R31
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico	R32
EUH070 Tossico per contatto oculare	R39-41
Sostanze sensibilizzanti	
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato	R42
H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	R43

⁽¹⁾ Come disposto dal regolamento (CE) n. 1272/2008.
⁽²⁾ Come disposto dalla direttiva 67/548/CEE.

Per tutti i criteri sopra indicati la certificazione europea ECOLABEL dei prodotti detergenti costituisce mezzo di prova per attestare la rispondenza alle specifiche indicate.

I saponi disinfettanti per la pulizia delle mani, forniti dall'operatore affidatario, devono rispettare i seguenti criteri:

Criterio	Descrizione	Modalità di verifica
1. Tossicità per gli organismi acquatici	<p>il volume critico di diluizione tossicità (VCD) non deve superare i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> saponi liquidi: 20 000 l/g Contenuto Attivo 	<p>La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore affidatario del servizio dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del con-</p>

		tratto d'appalto.
<p>2. Prodotti nocivi per l'ambiente</p>	<p>Il prodotto non deve rispondere ai requisiti di classificazione per nessuna delle seguenti frasi di rischio a norma della direttiva 67/548/CEE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • N, R50/53: $(W_{R50/53}/25\%) \geq 1$ • N,R51/53: $[(W_{R50/53}/2,5\%)+(W_{R51/53}/25\%)] \geq 1$ • R52/53: $[(W_{R50/53}/0,25\%)+(W_{R51/53}/2,5\%)+(W_{R52/53}/25\%)] \geq 1$ <p><i>$W_{R50/53}$ = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R50/53.</i></p> <p><i>$W_{R51/53}$ = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R51/53.</i></p> <p><i>$W_{R52/53}$ = percentuale in peso di ingredienti che possono essere classificati come R52/53.</i></p>	<p>La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore affidatario dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del contratto d'appalto.</p>
<p>3. Fragranze</p>	<p>Tutti gli ingredienti aggiunti al prodotto in qualità di fragranze devono essere fabbricati, manipolati e utilizzati secondo il codice di buona pratica dell'International Fragrance Association (Associazione internazionale dei produttori di profumi)</p>	<p>La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore affidatario dovrà produrre le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti, prima della stipulazione del contratto</p>

d'appalto.

Per tutti i criteri sopra indicati la certificazione europea ECOLABEL dei saponi costituisce mezzo di prova per attestare la rispondenza alle specifiche indicate.

I prodotti in tessuto carta (carta igienica, salviette asciugamani e rotoli per asciugare/spolverare) usati dalla operatore aggiudicataria devono rispettare i seguenti criteri:

criterio	Descrizione	Modalità di verifica
1. Fibre	La fibra grezza della carta può essere riciclata o vergine. Tuttavia, il 50 % della fibra vergine deve provenire da foreste gestite secondo i principi della gestione sostenibile che sono state certificate mediante regimi gestiti da terzi indipendenti nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 su una strategia forestale per l'UE e successivi sviluppi.	La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore affidatario dovrà fornire documentazione adeguata dal fornitore di carta indicante tipi, quantità e origini esatte delle fibre utilizzate nella fabbricazione della pasta e della carta. In caso di uso di fibre vergini provenienti da foreste, il richiedente deve fornire certificati adeguati ottenuti presso il fornitore di carta/pasta attestanti che il regime di certificazione soddisfa correttamente i requisiti di cui al paragrafo 15 della risoluzione del Consiglio del 15 dicembre 1998 su una strategia forestale per l'UE, e successivi sviluppi

2. Cloro

Il cloro gassoso non deve essere stato usato come agente sbiancante.

La rispondenza ai requisiti richiesti deve essere attestata con autodichiarazione da parte delle ditte concorrenti. L'operatore affidatario dovrà fornire una dichiarazione del o dei fabbricanti di pasta da carta che attesti che lo sbiancamento non è stato effettuato per mezzo di gas di cloro

Per tutti i criteri sopra indicati la certificazione europea ECOLABEL dei prodotti in tessuto carta costituisce mezzo di prova per attestare la rispondenza alle specifiche indicate.

Con riferimento al lavaggio vetreria, necessita l'impiego dei seguenti prodotti che devono essere forniti a cura dell'operatore affidatario:

- candeggina;
- prodotto in crema e/o liquido per la pulizia dell'acciaio;
- cotone idrofilo
- spugne
- panni e panni in microfibra
- sale per il dispositivo lavavetreria.

ARPA si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, anche a mezzo di esami di laboratorio, almeno una volta all'anno per verificare l'effettivo rispetto delle prescrizioni inerenti all'impiego di prodotti a ridotto impatto ambientale.

PARTE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO NORMATIVA-AMMINISTRATIVA

ART. 12 - DOVERI DELLE PARTI

L'ARPA e l'operatore affidatario s'impegnano reciprocamente al rispetto del contratto secondo i principi della buona fede contrattuale e al rispetto del principio di cooperazione per il migliore svolgimento delle operazioni dedotte in contratto.

ART.13 - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Sono presenti rischi interferenti e conseguentemente gli oneri per la sicurezza sono stimati in euro 500,00 (cinquecento/00).

Ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 81/2008, sarà cura dell'ARPA predisporre il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) allo scopo di cooperare e coordinare le misure e le procedure di sicurezza per tutelare la salute dei lavoratori dell'operatore e dell'Agenzia. Tale documento dovrà essere allegato al contratto per farne parte integrante.

L'operatore affidatario dovrà:

- aver effettuato la Valutazione dei Rischi, ai sensi degli articoli 17 e 28 del d.lgs. 81/2008, per le attività lavorazioni di cui all'oggetto dell'incarico affidato;
- impiegare lavoratori in possesso di idoneità specifica alle mansioni lavorative;
- aver informato e formato il proprio personale dipendente sui rischi per la salute e la sicurezza specifici dell'attività dell'operatore affidatario, delle relative mansioni e degli aspetti inerenti ai lavori in oggetto;
- aver consegnato a tutto il proprio personale dipendente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (es. guanti, calzature antinfortunistiche e abbigliamento) necessari per l'espletamento delle mansioni affidate;
- ,di aver adeguatamente formato ed informato il personale sul relativo uso ed in particolare, dotato di adeguati indumenti che devono essere indossati esclusivamente all'interno della sede di lavoro;
- il lavaggio e la sostituzione degli indumenti del personale dipendente dell'operatore affidatario deve essere a carico esclusivo della stessa;
- aver formato ed informato il proprio personale dipendente in merito al corretto uso dei propri mezzi/attrezzature di lavoro.

ART. 14 –

OBBLIGHI DELL'OPERATORE AGGIUDICATARIO E CLAUSOLE DI ESECUZIONE

L'operatore affidatario dovrà essere in regola con le vigenti leggi in materia di antimafia, obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi, nei confronti dei propri dipendenti, nel pieno rispetto del CCNL relativo al comparto di appartenenza.

In particolare dovrà dimostrare di essere assicurata con polizza Responsabilità Civile per i danni causati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Nelle iniziative di formazione attuate devono essere trattati necessariamente i seguenti argomenti:

- Conoscenza delle procedure allegate al Piano guida servizio di lavaggio vetreria e attrezzature di laboratorio ed altri servizi integrati per i laboratori
- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia e di lavaggio
- Precauzioni d'uso
- Come utilizzare le attrezzature
- Modalità di conservazione dei prodotti
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minore impatto ambientali

L'Appaltatore, entro i tempi dichiarati in contratto, e comunque non oltre 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà realizzare il proprio programma di formazione del personale presentato in sede di offerta tecnica. Successivamente alla realizzazione, l'operatore affidatario è tenuto a trasmettere all'Agenzia la relativa rendicontazione dell'attività svolta. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale e destinato alla commessa, la formazione deve essere avviata contestualmente all'avvio dello svolgimento delle attività e deve essere presentata analogha documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

L'Agenzia potrà verificare in qualsiasi momento, tramite proprio personale all'uopo incaricato, l'effettuazione e la conformità delle lezioni al programma di formazione o di aggiornamento presentato dall'Appaltatore.

L'operatore affidatario dovrà, con almeno 30 giorni d'anticipo, comunicare all'ARPA le date dei corsi organizzati. A seguito dei corsi l'operatore affidatario dovrà trasmettere all'ARPA apposita informativa relativa ai temi trattati, il materiale presentato e/o distribuito, i dati dei partecipanti ed il foglio delle firme di presenza.

ART.15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere il contratto, anche solo parzialmente.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

L'operatore affidatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati alle persone e/o alle cose, all'ARPA e/o a terzi determinati da imperizia, imprudenza e/o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato.

L'operatore affidatario dichiara di aver ottemperato a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, stabiliti da leggi e/o regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e/o previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri.

L'operatore affidatario dichiara di aver altresì ottemperato, nei confronti dei propri dipendenti, all'attuazione dei piani di sicurezza prescritti dalle norme vigenti, nonché condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e loro successive modificazioni e/o integrazioni.

L'ARPA, in caso di violazione dei suddetti obblighi e previa comunicazione all'operatore affidatario delle inadempienze ad essa denunciate da parte degli organi ed Autorità competenti, si riserva la facoltà di escutere proporzionalmente la cauzione definitiva.

ART. 17 - PENALI

L'ARPA potrà contestare con nota trasmessa via posta elettronica certificata la mancata o insufficiente o imprecisa e non puntuale esecuzione del servizio.

Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare irricevibilità della prestazione, l'ARPA può convenire con l'operatore affidatario che, a sue spese, corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e/o difformità, ovvero si operi la riduzione proporzionale del corrispettivo pattuito.

Se la mancata, insufficiente o imprecisa e non puntuale esecuzione dovesse reiterarsi l'ARPA si riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra un minimo di euro 100,00 (cento/00) ed un massimo di euro 125,00 (centoventicinque/00) proporzionata all'entità dell'inadempimento/inesatto adempimento.

In caso di chiamata per interventi d'urgenza, per ogni ora di ritardo verrà applicata, ex officio, la penale di euro 125,00 (centoventicinque/00)

L'ARPA potrà procedere ad escutere la cauzione definitiva ovvero, sentito l'operatore affidatario, rivalersi sui crediti vantati dalla stessa, a regolarizzazione degli obblighi contrattuali.

Restano salve le prescrizioni di cui all'articolo 1460 del Codice civile in materia di eccezione di inadempimento.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARPA potrà risolvere unilateralmente il contratto, senza bisogno di messa in mora, con semplice provvedimento amministrativo, in caso di:

- a) gravi o reiterate inadempienze contrattuali;
- b) frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali
- c) cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, e attivazione delle procedure di concordato preventivo, fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'operatore affidatario;
- d) morte di qualcuno dei soci, ove l'operatore affidatario sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita e l'ARPA non ritenga di proseguire con gli altri soci alcun rapporto contrattuale.

In caso di risoluzione contrattuale:

- all'operatore affidatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle giornate di servizio effettuate fino alla risoluzione, deducendo le penali e le spese in cui andrà in contro l'ARPA, a causa della risoluzione;
- l'ARPA procederà ad escutere la cauzione prestata ovvero a rivalersi su eventuali crediti dell'operatore affidatario.

ART. 19 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per il servizio triennale sarà dato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal migliore offerente sul prezzo di euro 129.000,00 (centoventinovemila/00), IVA esclusa, posto a base di gara, cui va aggiunta la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) dovuta per oneri di sicurezza da rischi interferenti, non soggetta ad alcun ribasso.

Il prezzo contrattuale sarà corrisposto mediante ratei mensili, alle condizioni di cui all'articolo 20.

ART. 20 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'accettazione via telematica delle periodiche fatture elettroniche, a mezzo Sistema di Interscambio, segue ad una verifica d'ordine formale-amministrativo della stessa; eventuali contestazioni sulla prestazione o sul prezzo, in forza di apposito accertamento di conformità reso entro 30 giorni dall'accettazione della fattura, saranno formalizzate dall'Agenzia; il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dal suddetto termine per l'accertamento di conformità.

In caso di inadempienza contributiva dell'operatore affidatario, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di attuare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, la tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto attraverso l'apposito conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato all'Agenzia, sul quale far affluire tutti i pagamenti. In caso di effettuazione di transazioni senza l'osservanza dei citati obblighi normativi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. E' ammessa la comunicazione del conto corrente una sola volta qualora il fornitore abbia più contratti con ARPA.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Qualunque controversia originata dal presente contratto sarà risolta in via conciliativa. Se l'accordo non sarà possibile, si dichiara competente il Foro di Aosta.

ART. 22 - SPESE

Spese, oneri e diritti inerenti e conseguenti all'affidamento e all'esecuzione del contratto, sono a totale carico dell'operatore affidatario.

ART. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA)

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, si informa che:

- a) il Titolare del trattamento è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), Loc. La Maladière, Rue de la Maladière 48– 11020 Saint Christophe (AO), nella persona del Direttore generale, quale legale rappresentante;
- b) i dati conferiti dal concorrente verranno trattati dall'ARPA in qualità di Titolare esclusivamente per le finalità previste dal procedura di affidamento del contratto in oggetto (scelta del contraente, successiva stipulazione e gestione del contratto);
- c) le modalità di trattamento dei dati personali sono effettuate attraverso supporti cartacei e strumenti informatici e per il tempo strettamente necessario al conseguimento dei fini per cui sono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono adottate per evitare usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- d) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, fermo restando che il richiedente, se intende presentare istanza, deve rendere la documentazione contenente i dati richiesti dall'ARPA, quale committente, in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, al disciplinare di gara, al capitolato d'oneri;
- e) la mancata produzione dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla gara ovvero la decadenza dalla aggiudicazione;
- f) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale dell'ARPA in relazione ai procedimenti finalizzati alla scelta del contraente, alla successiva

- stipulazione e gestione del contratto e all'emissione dei mandati di pagamento; 2) soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o regolamento ovvero quando tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali previa comunicazione al Garante;
- g) parte dei dati conferiti potranno essere diffusi mediante pubblicazioni con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013;
- h) l'interessato ha diritto di opporsi ,in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
- i) l'interessato ha diritto di ottenere:
- in qualunque momento la conferma della esistenza dei propri dati personali e di verificarne l'esistenza;
 - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - l'attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore amministrativo.

ART. 24 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione digitale di apposita scrittura privata, cui verrà allegato, a costituirne parte integrante, il presente capitolato speciale e l'offerta economica.

ART. 25 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, ai fini dell'esecuzione del contratto, al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e alle norme del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 26 –

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore che risulterà aggiudicatario del servizio è tenuto, in via prioritaria, ad assumere e utilizzare per l'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale precedentemente adibito per lo stesso servizio, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità del servizio, fondamentale per l'espletamento dell'oggetto di gara.

Luglio 2019